

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A . 22

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter* Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo Federico Grosso (*Svolgimento e rinvio*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 23

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 25

SEDE REFERENTE:

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 26

INTERROGAZIONI:

5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine 26

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 27

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano 26

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 28

AVVERTENZA 26

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 novembre 2012.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo Federico Grosso.

(Svolgimento e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che prosegue oggi il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 5019 e delle abbinare proposte. Ricorda che l'Assemblea ha deliberato lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019, in materia di depenalizzazione e che, pertanto, si procederà a delle audizioni che avranno per oggetto la materia della depenalizzazione e, in particolare, i progetti di legge C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carlo Federico GROSSO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino*.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Rita BERNARDINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Carlo Federico GROSSO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carlo Enrico PALIERO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplini le professioni non organizzate in ordini o collegi (articolo 1, comma 1).

Per « professione non organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1, comma 2).

Ricordo che la Commissione giustizia, in prima lettura, nella seduta del 6 dicembre 2011 ha espresso sul provvedimento un parere favorevole e che l'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva è rappresentato dalle sole disposizioni modificate dal Senato.

A tale riguardo segnala, in primo luogo, che il Senato ha introdotto nell'articolo 1 un nuovo comma 3, secondo il quale: « Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. »

Il comma 5 (già comma 4) dell'articolo 1 prevede che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Il Senato ha quindi soppresso il secondo periodo della disposizione, nel quale si disponeva che nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contenessero apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Un'ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 4, al quale è stato aggiunto un

nuovo comma 3, in base al quale: « Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi ».

Maria Grazia SILIQUINI (PT) esprime fortissime perplessità sul provvedimento in esame che continua, anche dopo l'esame da parte del Senato, a confondere le professioni intellettuali con mestieri di diversa natura che nulla hanno a che vedere con ciò che il codice civile qualifica espressamente come professione intellettuale. Ritiene che sia estremamente grave che una legge dello Stato possa generare tale confusione considerando espressamente come professione intellettuale delle professioni che non presentano in alcun modo i requisiti richiesti dal codice civile. Ricorda che è sempre stata d'accordo a che siano disciplinate attraverso leggi regionali le cosiddette professioni non regolamentate, senza che ciò debba poi tradursi in una sorta di parificazione tra tutte le professioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita l'onorevole Siliquini ad attenersi alle parti modificate dal Senato ed, in particolare, a quelle di competenza della Commissione giustizia.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) replica che proprio alcune delle modifiche introdotte dal Senato sono il risultato di quella confusione alla quale ha fatto riferimento nel suo intervento. Ad esempio, richiama il nuovo comma 3 dell'articolo 4, secondo cui le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi

di qualificazione e competenza professionali. A suo parere si tratta di una disposizione priva di qualsiasi fondamento logico.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come gran parte delle modifiche apportate dal Senato non abbiano alcun senso. A tale proposito esprime una fortissima riserva sul nuovo comma 3 dell'articolo 1, che impone degli obblighi insensati come quello previsto a carico di chi svolge le professioni disciplinate dal provvedimento in esame di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. A ciò si aggiunge la previsione secondo cui l'inservanza del predetto obbligo deve essere considerata come una pratica commerciale scorretta. Sottolinea come tali disposizioni oltre ad essere inapplicabili nei fatti, siano del tutto incomprensibili essendo altre le condotte dalle quali si possano desumere pratiche scorrette. Ritiene comunque opportuno che la Commissione approfondisca ulteriormente il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento in titolo, che si compone di 8 articoli, rechi disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge n. 113 del 1992 sull'ob-

bligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.

Ricorda che in prima lettura, la Commissione giustizia, nella seduta del 13 luglio 2011, ha espresso parere favorevole con una condizione nella quale si chiedeva la soppressione della fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 7, comma 4. La predetta disposizione, che non risulta essere stata modificata nel prosieguo dell'esame, non costituisce oggetto di esame in sede consultiva da parte della Commissione, atteso che sulla stessa si è formata la cosiddetta « doppia conforme ».

Rileva quindi come il testo oggi in esame, nelle parti modificate dal Senato ed in quelle ulteriormente modificate dalla Commissione di merito, non presenti profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.10.

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.

C. 5481 Contento.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.15.

5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge come l'amministrazione, anche in questa circostanza, non sia riuscita ad affrontare in modo adeguato ed efficace un caso chiaramente psichiatrico, che richiedeva una particolare attività di cura e sorveglianza.

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale, come nel caso analogo prospettato nell'interrogazione n. 5-08303, emerge l'incapacità dell'amministrazione ad affrontare la situazione di gravissimo disagio che deriva dal sovraffollamento carcerario, soprattutto per quanto riguarda i casi psichiatrici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini,

con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al suicidio di un detenuto avvenuto il 30 agosto ultimo scorso presso la Casa Circondariale di Udine, posso comunicare che dalla documentazione acquisita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emerge che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, utilizzando una cintura legata alle inferriate della finestra della cella.

Il detenuto è stato tempestivamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria che, vista la gravità della situazione, ha preso immediatamente contatto con il personale del 118 ma i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto, sui fatti, un'indagine amministrativa affidata al Provveditore regionale di Padova al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.

Tale soggetto aveva la posizione giuridica di appellante avverso la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro, con fine pena provvisorio previsto per il 25 marzo 2014. Era giunto presso l'istituto di Udine da appena due giorni, proveniente dalla Casa Circondariale di Padova a causa di un provvedimento di trasferimento – eseguito previa attenta valutazione sanitaria – rientrando nei periodici interventi deflattivi tesi a ridurre il sovraffollamento penitenziario.

La brevissima permanenza presso l'istituto udinese non ha consentito l'adozione di alcuna forma di particolare tutela, anche in considerazione di un quadro clinico

non preoccupante sul versante del rischio suicidario.

Il detenuto è stato alloggiato, assieme ad altro ristretto, in una cella di 9,23 mq, dotata di ampia finestra; attiguo alla stanza è situato il bagno (di 5,17 mq), anch'esso munito di finestra e dotato di doccia e sanitari.

Rispetto al periodo di detenzione a Padova rappresento che il detenuto – disoccupato, con pregressi problemi di abuso di sostanze alcoliche e con alle spalle precedenti carcerazioni – è stato tratto in arresto il 26 gennaio 2012 per il reato di maltrattamenti in famiglia (con aggressione nei confronti degli anziani genitori) e ricoverato per alcuni giorni presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Padova.

Dopo le dimissioni dal nosocomio ha fatto, quindi, ingresso nell'istituto di Padova il 30 gennaio 2012.

Il successivo 1° febbraio, dopo essere stato valutato e visitato dai diversi operatori sia dell'area sanitaria che di quella trattamentale, è stato sottoposto al regime di grande sorveglianza.

Il 10 febbraio, poiché il detenuto risultava compensato e non presentava segni di squilibrio, la commissione interna competente ha revocato il provvedimento di grande sorveglianza.

Nel periodo di reclusione nella sede padovana, il ristretto si è mostrato tranquillo e senza bisogno di supporti particolari da parte degli operatori del trattamento, non evidenziando sintomi o comportamenti anomali che potessero far presagire gesti autolesionistici.

Assumeva terapia antiepilettica e, al bisogno, psicofarmaci per dormire.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto
nel carcere Opera di Milano.**

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Bernardini,

con riferimento alla Sua richiesta di notizie sulla morte di Davide Rodolfi, avvenuta a seguito del tentativo di impiccagione da lui posto in essere durante il periodo di detenzione presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, posso riferire quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il ristretto è deceduto il 9 settembre 2012, sei giorni dopo il tragico gesto, nonostante l'immediato ed articolato intervento di tutti gli operatori in servizio presso l'istituto penitenziario ed il suo tempestivo ricovero presso il locale nosocomio.

Il Rodolfi, condannato per il delitto di cui agli articoli 56/628 comma 1 del codice penale (tentata rapina), era stato successivamente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, revocata a seguito della denuncia per maltrattamenti presentata dalla convivente; per tale ragione, al rientro in carcere costui era stato allocato nella sezione cosiddetta « protetta ».

Preciso, inoltre, che il detenuto, in data 6 settembre 2012, era stato raggiunto da un provvedimento di scarcerazione per differimento dell'esecuzione della pena *ex* articolo 684 del codice di procedura penale.

Con riferimento, poi, ai singoli quesiti posti nell'atto ispettivo, posso comunicare che:

nella gestione dell'accaduto non sono state rilevate criticità né sono emersi profili di responsabilità: il gesto, assoluta-

mente imprevisto, è stato posto in essere in tempi rapidissimi, mentre il detenuto era in camera con il compagno di cella. Le quattro unità di personale in servizio nel piano dove era ristretto il Rodolfi sono intervenute tempestivamente, sollecitando i soccorsi medici che hanno determinato l'invio d'urgenza del detenuto, ancora in vita, presso l'ospedale;

il Rodolfi divideva la cella con un altro ristretto con il quale, sino a pochi minuti prima del tragico gesto, risulta aver guardato la televisione;

il detenuto ha tentato il suicidio utilizzando un pezzo di lenzuolo legato a modo di cappio, e non una tenda, come riportato nell'atto ispettivo;

la camera di pernottamento dove si trovava il ristretto misura 12 mq (comprensivi del bagno) e risulta rispondente ai requisiti di igiene e sanità;

all'atto dell'ingresso del Rodolfi presso la C.C. di San Vittore (avvenuto il 24 maggio 2012) e, successivamente, a seguito del suo trasferimento presso l'istituto di Milano Opera (dove è giunto il successivo 16 agosto) non sono emerse, nelle valutazioni sanitarie e di rischio, problematiche particolari, né ideazioni suicidarie o concreti rischi autolesivi. L'esistenza di dette problematiche è stata, peraltro, esclusa sia dai familiari del detenuto, sia dal compagno di cella, sia dagli altri detenuti, sentiti anche loro immediatamente dopo l'accaduto;

presso l'istituto di Milano Opera sono in servizio 15 educatori, a fronte

di una previsione organica di 18 unità e, di essi, un'unità risulta specificamente addetta alle sezioni protette, ove il detenuto era ubicato. Nell'istituto in questione è presente, altresì, un gruppo di volontari che integra l'attività degli ope-

ratori penitenziari, oltre ad un servizio psicologico, che interviene per individuare e gestire le situazioni di disagio; tale servizio è svolto dall'Azienda ospedaliera S. Paolo, per complessive 80 ore settimanali.